



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 5 aprile 2024

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Accordo integrativo del 28 marzo 2024

Facciamo seguito alla nostra circolare del 29 marzo 2024 in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi per segnalarVi che in data 28 marzo 2024 Confcommercio e le OO.SS. Cgil-Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs, UGL Terziario hanno sottoscritto un ulteriore accordo integrativo, con il quale vengono fornite alcune precisazioni relative all'intesa precedente. A seguito di tale ulteriore accordo, lo scorso 29 marzo, Confcommercio ha pubblicato la comunicazione n. 16 con la quale ha, a sua volta, fornito ulteriori chiarimenti sui citati accordi di rinnovo.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti, suddivise per argomento.

1. MINIMI CONTRATTUALI;
2. *UNA TANTUM*;
3. QUADRIFOR;
4. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

**1. MINIMI CONTRATTUALI**

Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024, le Parti confermano l'aumento retributivo da erogarsi in 6 tranches. Tuttavia, segnaliamo che la tabella degli aumenti retributivi pubblicata nell'ultimo accordo si discosta di pochi centesimi (in alcuni livelli/decorrenze) rispetto a quelli stabiliti nell'accordo iniziale.

Pertanto, di seguito si riporta la tabella con i minimi aggiornati.

Livelli	Paga base a partire da (importi in euro)					
	Aprile 2023*	Aprile 2024	Marzo 2025	Novembre 2025	Novembre 2026	Febbraio 2027
Q	1.948,72	2.070,25	2.122,33	2.183,09	2.243,85	2.313,29
I	1.755,41	1.864,88	1.911,80	1.966,54	2.021,28	2.083,84
II	1.518,42	1.613,11	1.653,69	1.701,04	1.748,39	1.802,50
III	1.297,84	1.378,78	1.413,47	1.453,94	1.494,41	1.540,66
IV	1.122,46	1.192,46	1.222,46	1.257,46	1.292,46	1.332,46
V	1.014,11	1.077,35	1.104,45	1.136,07	1.167,69	1.203,83
VI	910,44	967,22	991,55	1.019,94	1.048,33	1.080,77
VII	779,47	828,08	848,91	873,22	897,53	925,31
Cat.	Operatori di vendita					
I	1.059,56	1.125,64	1.153,96	1.187,00	1.220,04	1.257,80
II	887,96	943,44	967,22	994,96	1.022,70	1.054,40

*La paga base è comprensiva dell'acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali (c.d. Afac) concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella paga base con il rinnovo del 22 marzo 2024.

Le Parti precisano altresì che l'Afac, erogato dal 1° aprile 2023, essendo a tutti gli effetti una tranche di aumento contrattuale di aprile 2023, non può essere assorbito né dagli aumenti (erogati da aprile 2024 a febbraio 2027), né dell'*una tantum* (in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025) previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

In riferimento ai criteri di assorbimento, evidenziamo che gli importi erogati dalle aziende -che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità- possono essere assorbiti dagli aumenti contrattuali solo nei seguenti casi:

- importi stabiliti come assorbibili da un accordo sindacale;
- importi concessi unilateralmente, purché erogati dal 1° gennaio 2022 e che, nell'atto della concessione, sia stato espressamente stabilito che tali somme fossero a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

2. **UNA TANTUM**

L'accordo integrativo del 28 marzo 2024 conferma gli importi e le decorrenze dell'*una tantum*, a favore dei dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo del 22 marzo 2024, e illustrati nella seguente tabella.

Livelli	UNA TANTUM (importi in euro)	
	1° luglio 2024	1° luglio 2025
Q	303,81	303,81
I	273,67	273,67
II	236,73	236,73
III	202,34	202,34
IV	175,00	175,00
V	158,11	158,11
VI	141,95	141,95
VII	121,53	121,53
Cat.	Operatori di vendita	
I	165,20	165,20
II	138,69	138,69

In riferimento a quanto sopra, Confcommercio, con la comunicazione n. 16 del 29 marzo 2024, fornisce rilevanti precisazioni relative alle modalità di computo e calcolo dell'*una tantum*. Nello specifico, viene previsto che tale somma può essere assorbita in presenza di superminimi concessi a partire dal 1° gennaio 2022, sempre che non siano di merito o scatti di anzianità, e che siano stati considerati a tutti gli effetti delle anticipazioni di futuri aumenti contrattuali.

Inoltre, ai fini della corretta quantificazione dell'importo spettante, tenuto conto del riproporzionamento in base all'effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, occorre considerare che:

- si riduce in misura proporzionale per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di riferimento (ossia, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023);
- per gli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
- non concorre al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR;



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota *una tantum*, si considera come mese intero la frazione superiore o uguale a 15 giorni;
- per il calcolo della pro quota si dovrà tener conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro durante il periodo (1° gennaio 2022 - 31 marzo 2023), come ad esempio il passaggio ad un livello superiore, la trasformazione da part-time a full-time e viceversa;
- potrà essere applicato l'assoggettamento al regime di tassazione separata (art. 17 del D.P.R. n. 917/1986), in quanto riferito ad annualità precedenti.
- se nel periodo di riferimento (1° gennaio 2022 - 31 marzo 2023) risulti un cambio di CCNL, deve essere considerato solo il periodo nel quale al lavoratore risulti applicato il CCNL intitolato, fermo restando che alla data del 22 marzo 2024 il CCNL applicato risulti essere quello del terziario, distribuzione e servizi.

3. QUADRIFOR

Con l'ulteriore accordo del 28 marzo 2024, le Parti consentono l'iscrizione al Quadrifor (Istituto bilaterale per la crescita e la formazione di Quadri e Aziende del Terziario in Italia) per le aziende del terziario che applicano un CCNL differente da quello qui commentato, purché il relativo contratto sia stato sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs e contenga il richiamo all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri.

4. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In riferimento alle causali che legittimano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, Confcommercio, con la citata comunicazione del 29 marzo u.s. precisa che per tutti i contratti con data di assunzione decorrente dal 1° aprile 2024 o successiva, non risulta più possibile apporre le causali di natura tecnica, organizzativa o produttiva previste fino al 31 dicembre 2024 (art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015), in quanto esse sono state sostituite da quelle concordate tra le Parti con l'accordo del 22 marzo 2024.

Per ulteriori dettagli relativi alle causali da utilizzare rimandiamo alla nostra circolare del 29 marzo 2024.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)